



Commissione di studio in materia fallimentare e concorsuale
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco



Commissione di studio in materia fallimentare e concorsuale
Ordine degli Avvocati di Lecco

Adempimenti fiscali e contabili



INDICE

Adempimenti fiscali INIZIALI della procedura	3
Adempimenti fiscali ORDINARI E CONTINUATIVI della procedura	9
Adempimenti fiscali FINALI della procedura	13
Adempimenti contabili della procedura	15



Adempimenti fiscali INIZIALI della procedura		
	Termini	Indicazioni operative
La dichiarazione iniziale di variazione dei dati ai fini IVA	Entro 30 giorni dall'apertura della procedura	<p>Il curatore, entro 30 giorni dalla data di apertura della Liquidazione Giudiziale, deve presentare all'Agenzia delle Entrate competente per territorio una dichiarazione di variazione dati, utilizzando il canale informatico della Comunicazione Unica.</p> <p>Per le imprese individuali il modello da utilizzare è il AA9/12, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche è il AA7/10. Nella compilazione del modello il curatore comunica i suoi dati nel quadro "rappresentante", con ciò ingenerando equivoci sulla natura della figura del curatore. Infatti, in passato, è stato correttamente osservato che siccome il curatore non è un sostituto, né un rappresentante dell'imprenditore in liquidazione giudiziale, ma solo un ausiliario della giustizia, non vi sarebbe a suo carico l'obbligo di presentare tale dichiarazione di variazione agli effetti dell'IVA. Tale questione, pur giuridicamente corretta e condivisibile, ha perduto gran parte del suo interesse ed oggi può dirsi superata, a seguito dell'introduzione, a carico della curatela dell'obbligo di effettuare le comunicazioni previste al registro delle imprese in merito all'attivazione della PEC facente capo alla procedura concorsuale e la comunicazione dei dati necessari (tribunale, n. e data della sentenza, data della udienza per l'esame dello stato passivo, giudice delegato, ecc.) ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo da parte degli enti destinatari della "Comunicazione unica", rispettivamente nei dieci e quindici giorni successivi all'accettazione della nomina. È possibile eseguire una comunicazione soltanto per tutti e due gli adempimenti suddetti, ma in tal caso il termine da rispettare è quello più breve di 10 giorni dalla accettazione. È opportuno rilevare come la variazione dei dati agli effetti dell'IVA e l'obbligo a carico del curatore di comunicare i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo, dovendo essere eseguiti utilizzando il canale informatico della Comunicazione Unica, in pratica vadano fatti</p>



		<p>contestualmente e, quindi, entro 15 giorni dall'accettazione.</p> <p>Qualora l'imprenditore in Liquidazione Giudiziale sia privo di partita IVA, per avere presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività imprenditoriale prima dell'apertura della Liquidazione Giudiziale, il curatore, se reperisca beni da liquidare, dovrà riattivare la posizione fiscale, facendosi attribuire una nuova partita IVA. A tal fine, il curatore dovrà presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio una domanda in carta libera senza particolari formalità, chiedendo la riattivazione della partita IVA ed allegando la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.</p>
La fatturazione e la registrazione delle operazioni IVA anteriori	Entro 4 mesi dall'apertura della procedura	<p>Entro quattro mesi dalla sua nomina, il curatore ha l'obbligo di provvedere all'emissione e registrazione delle fatture relative alle operazioni effettuate nel periodo anteriore alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, a condizione che i termini di emissione e registrazione non siano già scaduti alla data di apertura della procedura concorsuale.</p> <p>Dal 1° gennaio 2019 il curatore deve emettere le fatture elettroniche in formato xml, mediante l'utilizzo del sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate. È opportuno chiarire che il curatore non dovrà eseguire alcun versamento di tributi, dato che si tratta di debiti tributari anteriori all'apertura della procedura concorsuale. Infatti, il creditore tributario provvederà all'insinuazione nella procedura concorsuale del corrispondente credito. Il curatore si sostituisce all'impresa insolvente, nel caso in cui questa non avesse emesso le fatture relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi compiute nel periodo antecedente alla Liquidazione Giudiziale. Ne consegue l'obbligo di emettere e registrare tali fatture nell'ambito dei registri IVA, unitamente alla registrazione delle fatture di vendita e di acquisto non ancora annotate nei registri IVA dall'impresa debitrice e di quelle di acquisto ricevute successivamente all'accettazione della nomina. Per effettuare le registrazioni delle operazioni suddette, il curatore può utilizzare i registri agli effetti dell'IVA già in uso all'impresa prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, indicando le registrazioni da lui eseguite in modo che siano distinte rispetto a quelle eseguite da parte dell'impresa oppure</p>



		utilizzare dei registri nuovi.
La dichiarazione IVA iniziale - modello IVA 74-bis	Entro 4 mesi dall'apertura della procedura	<p>Il curatore deve presentare entro 4 mesi dalla data di nomina la dichiarazione relativa alle operazioni IVA svolte dall'impresa nel periodo infrannuale che va dal 1° gennaio dell'anno in cui è aperta la Liquidazione Giudiziale fino alla data della sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale. La funzione di tale dichiarazione è quella di eventualmente consentire all'Agenzia delle Entrate di insinuarsi al passivo della liquidazione giudiziale. A tal fine il curatore deve utilizzare un apposito modello "IVA 74-bis", recentemente adattato alle prescrizioni del CCII, che va inviato all'Agenzia delle entrate territorialmente competente esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. Il tributo a debito che dovesse risultare da tale dichiarazione, non deve essere versato da parte del curatore, in quanto trattasi di debito anteriore, che dovrà essere insinuato al passivo con apposita domanda presentata dall'Agenzia delle Entrate. Ovviamente, il mancato versamento da parte del curatore del debito enunciato nella dichiarazione infrannuale, non darà luogo all'irrogazione di sanzioni, trattandosi di comportamento imposto da una specifica norma di legge.</p> <p>L'eventuale credito IVA, che dovesse risultare da tale dichiarazione, può essere riportato dal curatore nelle operazioni svolte successivamente, ma il suo utilizzo in compensazione verticale con l'imposta a debito che dovesse essere dovuta sulle operazioni successive presenta notevoli rischi, in quanto l'Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la sussistenza del credito riferito alla gestione dell'impresa anteriore, il che potrebbe causare un sopravvenuto insufficiente versamento dell'IVA a debito di competenza della gestione del curatore, esponendo quest'ultimo all'applicazione di sanzioni. Inoltre, il credito IVA emergente dalla dichiarazione modello "IVA 74-bis", non può essere richiesto a rimborso, in quanto la suddetta dichiarazione non è considerata una dichiarazione annuale. Occorre rilevare che il curatore dovrà</p>



		comunque presentare la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno solare in cui è stata aperta la liquidazione giudiziale comprendendo in tale dichiarazione anche le operazioni già dichiarate con il modello IVA 74-bis.
La dichiarazione IVA relativa all'anno anteriore all'apertura della procedura	Nei termini ordinari di legge (attualmente entro il 30 aprile)	Altro obbligo del curatore è la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, purché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti. Tale dichiarazione deve essere presentata con le modalità e i termini ordinari vale a dire tra il 1° febbraio e il 30 aprile ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario. L'obbligo non sussiste, se il debitore ha già presentato la dichiarazione al momento della apertura della liquidazione giudiziale. Si precisa che nel caso in cui la nomina sia successiva al 30 aprile per il curatore non sussiste l'obbligo di presentazione di tale dichiarazione, in quanto il relativo termine è scaduto. Circa le modalità di presentazione, la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica. La dichiarazione potrà determinare una posizione creditoria o debitoria.
La dichiarazione dei redditi iniziale	Entro l'ultimo giorno del nono mese successivo all'apertura della procedura	Il curatore deve presentare la dichiarazione dei redditi relativa al c.d. periodo iniziale, che va dalla data di inizio del periodo d'imposta in corso all'apertura della Liquidazione Giudiziale fino alla data di deposito della sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello della nomina del curatore stesso, in via telematica avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite uno dei soggetti incaricati. A tal fine, il curatore deve redigere il bilancio, riferito alla data dell'apertura della procedura, in base ai valori fiscalmente riconosciuti, relativo al reddito d'impresa del suddetto periodo iniziale. Tale periodo individua un autonomo periodo d'imposta ai fini IRES, mentre ai fini IRPEF, cioè in caso di imprese individuali o di società di persone, individua un reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore o dei soci, relativo al periodo d'imposta in corso alla data della apertura della Liquidazione Giudiziale. Nel caso di società di capitali, soggette all'IRES, nelle quali è stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 116



		<p>T.U.I.R., si applica la disciplina prevista ai fini IRPEF. Per la determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo iniziale si applicano le regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa. Per le imprese in contabilità semplificata, nel silenzio della legge, resta il dubbio se si applichi il regime ordinario in ragione del fatto che la legge esige che il curatore rediga il bilancio alla data di apertura della procedura concorsuale o il regime semplificato di cui all'art. 66 T.U.I.R. Tuttavia, è da ritenere che l'obbligo di redigere il bilancio non modifichi il regime fiscale scelto dal contribuente. È del tutto pacifico che resti in capo al debitore, soggetto alla Liquidazione Giudiziale, persona fisica o socio illimitatamente responsabile di società di persone l'obbligo di dichiarare i redditi posseduti, eventualmente esclusi dalla Liquidazione Giudiziale ex art. 146 CCII, unitamente al reddito d'impresa dichiarato dal curatore. Del pari, nei confronti del socio persona fisica di società di capitali trasparenti. Infatti, a questo fine, la legge obbliga il curatore a consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore persona fisica, soggetto alla Liquidazione Giudiziale, o ai familiari partecipanti all'impresa o ai soci per l'inclusione del reddito d'impresa preconcorsuale nella loro dichiarazione dei redditi. La dichiarazione iniziale ha solo uno scopo informativo, per cui i tributi che dovessero risultare dovuti in base ad essa, per i soggetti IRES non trasparenti, non devono essere versati dal curatore, essendo debiti concorsuali. L'Agenzia delle Entrate procederà all'insinuazione del credito tributario nello stato passivo. Parimenti scopo informativo ha la dichiarazione iniziale del curatore per i soggetti IRPEF (e i soggetti IRES trasparenti), ma il reddito d'impresa non genera autonomamente un tributo dovuto, in quanto va inserito nel reddito complessivo ai fini IRPEF del debitore persona fisica in liquidazione giudiziale (ma per i soggetti IRES trasparenti il socio resta in bonis) e quindi l'eventuale tributo dovuto sarà corrisposto da quest'ultimo. È, dunque, evidente che per i soggetti IRPEF e per quelli IRES trasparenti ex art. 115 citato il reddito d'impresa iniziale è oggetto di due distinte dichiarazioni tributarie: una del curatore avente natura strumentale, l'altra del contribuente avente natura sostanziale.</p>
--	--	--



La dichiarazione IRAP iniziale	Entro l'ultimo giorno del nono mese successivo all'apertura della procedura	Indipendentemente dalla presenza o meno della continuazione dell'attività d'impresa ai sensi dell'art. 211 CCII, entro nove mesi dall'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale, il curatore deve presentare, sempre in via telematica, la dichiarazione relativa all'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), per il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data della apertura della Liquidazione Giudiziale. L'imposta eventualmente dovuta non deve essere versata dal curatore. Ovviamente, il debito d'imposta che dovesse emergere dalla dichiarazione iniziale del curatore, così come i debiti dell'impresa per i pregressi periodi d'imposta, rivestendo carattere concorsuale, dovrebbe essere oggetto di insinuazione al passivo da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è aperta la procedura	Nei termini ordinari di legge (attualmente entro il 30 aprile)	Con le stesse modalità e nei termini ordinari, il curatore presenta la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarata la liquidazione giudiziale. Tuttavia, questa dichiarazione si suddivide in due parti, ciascuna individuata con un apposito modulo: la prima relativa alle operazioni effettuate dall'impresa dal 1° gennaio fino alla data della apertura della liquidazione giudiziale; la seconda relativa alle operazioni effettuate dal giorno successivo all'apertura della liquidazione giudiziale fino al 31 dicembre. Il primo periodo concerne operazioni effettuate dall'impresa, mentre il secondo concerne le operazioni effettuate dal curatore.
La dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta anteriore a quello in corso alla data della apertura della liquidazione giudiziale		Non vi sono norme che obbligano il curatore ad assolvere a tale obbligo dichiarativo, che resta in capo all'imprenditore soggetto alla Liquidazione Giudiziale. Tale interpretazione, da ritenersi consolidata dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina è contestata dall'amministrazione finanziaria che ritiene, invece, spetti al curatore provvedere alla presentazione della suddetta dichiarazione, nel caso che il debitore non vi abbia già provveduto, ove al momento dell'apertura della procedura i termini di presentazione non siano già scaduti. Sul tema è intervenuta una recente ordinanza della suprema Corte (Cass. Civ. n. 5623/2021), secondo cui si è ritenuto che, pur in assenza di una esplicita norma, il curatore sia obbligato a presentare anche la dichiarazione per il periodo antecedente il fallimento, inteso come periodo



		anteriore a quello di dichiarazione di Liquidazione Giudiziale. Dunque, il tema è oggi ancora più controverso, per cui in pratica, anche se si aderisse all'interpretazione che esonera il curatore da tale obbligo, è opportuno che il curatore, in adempimento del dovere di diligenza, cui è comunque tenuto, non si disinteressi di tale adempimento, ma che solleciti il debitore a provvedere a tale incombente.
La dichiarazione IRAP relativa al periodo d'Imposta anteriore a quello nel quale è aperta la Liquidazione Giudiziale		In merito alla presentazione della dichiarazione IRAP relativa al periodo d'imposta antecedente a quello dell'apertura del fallimento, si ritiene che tale adempimento gravi sul debitore o sugli amministratori della società. Tuttavia, valgono le considerazioni in precedenza espresse con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta anteriore a quello nel quale è aperta la Liquidazione Giudiziale relativamente alla diversa interpretazione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui tale obbligo ricade sul curatore se i termini di presentazione della dichiarazione non sono scaduti alla data di apertura della procedura concorsuale.
Sostituto d'imposta		Con riguardo al tema della presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa al periodo d'imposta antecedente a quello dell'apertura del fallimento, si ritiene che tale adempimento gravi sul debitore o sugli amministratori della società. Tuttavia, valgono le considerazioni in precedenza espresse con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta anteriore a quello nel quale è aperta la Liquidazione Giudiziale circa la diversa interpretazione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui tale obbligo ricade sul curatore, se i relativi termini di presentazione non sono ancora scaduti alla data della apertura della procedura.
Adempimenti fiscali <i>ORIDNARI E CONTINUATIVI</i> della procedura		
	Termini	Indicazioni operative



Operazioni IVA e dichiarazione annuale IVA	Entro i termini di legge	<p>Il Curatore deve provvedere ai seguenti adempimenti in materia di Iva:</p> <ul style="list-style-type: none">- procedere alla fatturazione delle operazioni attive entro 30 giorni dall'effettuazione delle operazioni (art. 74 bis, co. 2, DPR 633/72);- annotare sui registri IVA le fatture emesse e quelle ricevute, nonché gli eventuali versamenti periodici;- effettuare la liquidazione iva (mensile o trimestrale) solo se nel periodo sono state registrate operazioni imponibili (art. 74 bis, co. 2, DPR 633/72) rispettando i termini ordinari;- versare l'eventuale IVA dovuta a mezzo mod. F24 nei termini ordinari;- versare, secondo le regole ordinarie entro il 27 dicembre, l'acconto IVA sulla somma dovuta relativamente all'ultimo mese o trimestre dell'anno, salva la possibilità di applicare il metodo previsionale o quello della liquidazione al 20 dicembre;- inviare nei termini ordinari, al pari di ogni soggetto passivo ai fini Iva, le liquidazioni periodiche in via telematica all'Agenzia delle Entrate (da sottolineare che, come indicato in precedenza, l'invio della LIPE è obbligatorio solo in presenza di operazioni attive, in caso contrario è facoltativo). <p>Il Curatore deve trasmettere la dichiarazione annuale IVA relativa ai periodi di imposta successivi a quello di apertura della procedura e deve provvedere a trasmetterla nei termini ordinari, senza alcuna particolarità, ad eccezione dell'indicazione dell'assoggettamento del contribuente alla procedura di l.g., barrando l'apposita casella "procedura non ancora terminata" nel quadro relativo ai dati anagrafici ed alla sottoscrizione.</p> <p>Se tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA sono concluse, anche prima della chiusura della procedura può essere presentata la dichiarazione di cessazione IVA allo scopo di poter richiedere a rimborso l'eventuale credito maturato.</p> <p>La liquidazione giudiziale è tenuta a rispettare le regole relative alla compensazione orizzontale dei crediti ai sensi del D.L. 50/2017 ed il curatore quindi provvedere al rilascio del visto di conformità (ove intenda procedere alle compensazioni che lo prevedono), che può comunque apporre</p>
--	--------------------------	--



		<p>personalmente, senza il ricorso ad altri professionisti. In sede di dichiarazione iva vi è la possibilità di esercitare l'opzione per la liquidazione trimestrale.</p> <p>NOTE DI VARIAZIONE IVA</p> <p>Il creditore, che ha emesso fattura nei confronti di un soggetto che non ha effettuato il relativo pagamento ed è stato successivamente assoggettato ad una procedura, ha la possibilità di recuperare l'IVA anticipata all'Erario (e non incassata a seguito dell'insolvenza del debitore) emettendo una nota di variazione IVA ai sensi del comma 2 dell'art. 26, d.P.R. n. 633/ 1972.</p> <p>Dal 1° gennaio 2019 anche le note di credito devono essere emesse in formato elettronico mediante il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate. In linea generale, si ritiene che il creditore sia legittimato ad emettere le note di variazione soltanto quando vi è la certezza della irrecoverabilità del credito IVA di rivalsa. Nel vigore del previgente art. 26, d.P.R. n. 633/72 e succ. mod. ed int., legislazione in essere sino al 26 maggio 2021, la certezza dell'irrecoverabilità del credito veniva fatta coincidere con i seguenti momenti della procedura concorsuale:</p> <ul style="list-style-type: none">- per i fallimenti con ripartizione dell'attivo, le note di variazione potevano essere emesse solo dopo che erano scaduti i termini per proporre osservazioni al decreto che attribuisce esecutività al piano di riparto finale;- per i fallimenti mancanti della ripartizione dell'attivo, le note di variazione erano ammesse solo successivamente alla scadenza dei termini per proporre reclamo al decreto di chiusura della procedura. <p>Dal 26 maggio 2021 la nota di credito può essere emessa dal fornitore di beni o servizi se il cessionario o committente, che non ha pagato in tutto o in parte il corrispettivo dovuto, è stato assoggettato ad una procedura concorsuale, vale a dire a partire dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento oppure della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>Le note di variazione devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti del creditore e l'imposta può essere detratta a norma dell'art. 19, d.P.R. n. 633/1972 non oltre la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.</p>
--	--	---



		<p>Quanto all'obbligo del curatore di registrare le note di variazione emesse dai creditori nel registro dei corrispettivi o delle fatture emesse, a norma dell'art. 26, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 633/1972 e succ. mod., è stabilito che tale obbligo di registrare la nota di variazione "non si applica nel caso di procedure concorsuali". Pertanto, non sussistendo il debito a carico della procedura concorsuale, il curatore non è tenuto ad ulteriori adempimenti in termini di dichiarazioni annuali o di altro tipo e il debito resta a carico dell'Erario.</p> <p>Nel caso in cui mediante riparti, eseguiti successivamente al momento in cui il creditore ha emesso la nota di credito, il debito sia pagato, in tutto o in parte, dal curatore, il creditore soddisfatto dovrà emettere una nota di variazione in aumento (nota di debito) nei limiti di quanto incassato. Il curatore potrà registrare e portare in detrazione l'IVA addebitatagli sul riparto eseguito.</p>
Dichiarazione IRAP annuale	Entro i termini di legge ordinari	L'IRAP non è dovuta nella liquidazione giudiziale, <u>se non in caso di esercizio provvisorio</u> . Ai fini IRAP il periodo d'imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.
Sostituto d'imposta	Entro i termini di legge ordinari	L'art.37, comma 1 del D.L. 4 luglio 2006, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n.248 ha attribuito al Curatore (e al commissario liquidatore) la qualifica di sostituto di imposta. <p>Nel caso di somme erogate in esecuzione di riparti o a titolo di compensi dovuti nell'ambito della procedura concorsuale, il curatore, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none">- operare le ritenute sui compensi corrisposti;- versare le ritenute effettuate sui redditi corrisposti nel mese precedente, entro il giorno 16 del mese successivo;- entro le ordinarie scadenze annuali rilasciare ai soggetti cui è stata effettuata la ritenuta nell'anno precedente la relativa certificazione (ivi comprese le certificazioni uniche per i soggetti interessati: dipendenti, co.co.pro., amministratori, ecc.) ;- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche entro l'ordinaria scadenza annuale;



		- provvedere con cadenza annuale, entro l'ordinaria scadenza, alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta mediante il modello 770.
IMU	Entro 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili	<p>Non esiste più l'obbligo di presentare apposita dichiarazione attestante l'inizio della procedura al comune ove erano ubicati gli immobili. Tuttavia, per ragioni prudenziali, pare possibile presentare comunque tale dichiarazione, che potrà essere effettuata anche in forma libera, indicando comunque tutti i dati previsti dal modello di dichiarazione IMU.</p> <p>Entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili (o dell'atto notarile di cessione), il curatore deve versare l'imposta dovuta relativa all'intero periodo della procedura (art. 1, co. 768, legge n. 160/2019), ossia dalla data della sentenza dichiarativa di L.G. sino alla data del deposito del decreto di trasferimento dell'immobile ovvero, nel silenzio della norma, sino alla data di stipula dell'atto notarile concluso al termine della procedura competitiva.</p> <p>La liquidazione ed il pagamento dell'imposta devono essere effettuati dal curatore dalla data di dichiarazione di apertura della procedura sino alla data di vendita dell'immobile come sopra anticipato, per ogni anno solare, utilizzando le aliquote e le eventuali detrazioni deliberate dai comuni per i singoli anni, mediante apposito bollettino postale, oppure mod. F24.</p> <p>Il curatore è tenuto al pagamento della imposta solo dopo la vendita del bene, con la conseguenza che il Comune, prima di tale atto, non è tenuto richiedere il pagamento al curatore, né ad insinuarsi nella liquidazione giudiziale.</p>

<i>Adempimenti fiscali FINALI della procedura</i>		
	Termini	Indicazioni operative



Chiusura della Partita IVA	Entro 30 giorni dalla chiusura della procedura	Il Curatore, completate tutte le operazioni attive, è obbligato a presentare telematicamente la dichiarazione di cessazione attività entro il termine, ordinario, di 30 giorni.
Dichiarazione IVA finale	Entro i termini di legge ordinari	Il Curatore, completate tutte le operazioni attive, è obbligato a presentare l'ultima dichiarazione annuale IVA, entro il termine ordinario.
Dichiarazione dei redditi "finale" – maxiperiodo	Entro l'ultimo giorno del nono mese successivo all'apertura della procedura	<p>Ai fini delle imposte sul reddito, il periodo di durata della liquidazione giudiziale costituisce un unico periodo d'imposta qualunque sia la durata della procedura ed anche in caso di esercizio provvisorio dell'impresa.</p> <p>Il Curatore, dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, deve presentare una dichiarazione finale dei redditi entro i termini previsti dall'art. 5 comma 4 DPR 322/98 (alla data di redazione del presente elaborato entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura della procedura).</p> <p>Sul Curatore grava anche l'incombente di determinare il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio della procedura concorsuale.</p> <p>Ai fini della determinazione dell'imponibile da indicare nella dichiarazione finale, il Curatore dovrà determinare il Patrimonio netto iniziale.</p> <p>Il Curatore dovrà altresì determinare il reddito di impresa (ossia "l'imponibile") relativo al periodo compreso fra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, costituito dalla differenza fra il residuo attivo e il patrimonio netto iniziale e determinato in base ai valori fiscalmente rilevati.</p> <p>Per residuo attivo, si intende l'eventuale disponibilità di beni o di denaro che è rimasta al Curatore dopo che, per effetto della esecuzione del riparto finale, sono stati pagati integralmente tutti i creditori concorsuali.</p> <p>Per patrimonio netto iniziale si intende la differenza, a valori fiscalmente riconosciuti, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio redatto dal Curatore.</p>



		<p>Nel caso in cui l'ammontare delle passività fosse pari o superiore a quello delle attività (ossia quando il patrimonio netto è negativo) il patrimonio netto è considerato nullo.</p> <p>Il curatore deve predisporre la dichiarazione IRAP finale solo se vi sia stato esercizio provvisorio.</p>
<i>Adempimenti contabili della procedura</i>		
Adempimenti Contabili	Periodicamente e continuativamente durante la procedura	<p>Tra gli adempimenti di maggior importanza che competono al Curatore, vi è senza dubbio l'acquisizione della documentazione amministrativa e contabile della società posta in Liquidazione Giudiziale.</p> <p>È consigliabile quindi che il Curatore:</p> <p>a) qualora tale documentazione non fosse stata depositata in tribunale dagli amministratori della società posta in Liquidazione Giudiziale, inviti gli stessi a trasmettergli o a mettergli a disposizione tutti i libri e la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi dell'impresa posta in Liquidazione Giudiziale, come previsto dagli artt. 39 e 49 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;</p> <p>b) si faccia consegnare dagli amministratori della società posta in Liquidazione Giudiziale un elenco dettagliato di tutti i creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, con i rispettivi indirizzi e l'ammontare dei crediti vantati; tale elenco sarà un valido supporto per sia per compilare gli elenchi di cui all'art. 198 C.C.I.I. (sebbene la prassi del Tribunale di Lecco non lo preveda) che per spedire le comunicazioni previste dall'art. 200 C.C.I.I.</p> <p>Al riguardo è opportuno che il Curatore inoltri detta comunicazione anche a tutti i creditori istituzionali territorialmente competenti (solo a titolo esemplificativo: Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Comune, etc.) e verifichi se dalla contabilità della società posta in Liquidazione Giudiziale siano presenti altri crediti oltre a quelli già comunicati dagli amministratori della società.</p> <p>Inoltre, se alla data della dichiarazione di fallimento risultano in forza dipendenti, sarà necessario che il Curatore provveda al loro licenziamento, eventualmente attivando le procedure contrattuali previste; in ogni caso il</p>



		<p>Curatore dovrà comunque informare dell'intervenuta apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale anche gli ex dipendenti della società in questione.</p> <p>Bilancio</p> <p>Nel caso in cui il debitore o l'organo amministrativo della società posta in Liquidazione Giudiziale, ai sensi dell'art. 198 c. 2 C.C.I.I. non adempiano al dovere di redigere e presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della procedura, il Curatore deve provvedere alla redazione del bilancio relativo all'ultimo periodo regolarmente chiuso prima della dichiarazione di Liquidazione Giudiziale (periodo 01.01-31.12 annualità antecedente quella in cui è aperta la procedura di Liquidazione Giudiziale). Nel secondo comma dell'art. 198 il legislatore utilizza il termine "alla redazione provvede il curatore ". Il curatore non è pertanto tenuto al deposito di tale bilancio presso il registro imprese in quanto la redazione assolve unicamente una finalità informativa nell'ambito della procedura concorsuale.</p> <p>Il curatore deve inoltre redigere il bilancio relativo al periodo che va dall'inizio dell'esercizio sino alla data di apertura della Liquidazione Giudiziale il cui scopo è prettamente di carattere fiscale oltre che consentire il confronto tra l'eventuale residuo attivo al termine della procedura ed il patrimonio netto quale risultante da tale bilancio.</p>
Registro delle attività	Mensilmente	<p>Il Curatore, in aggiunta al libro giornale ex Legge Fallimentare, deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori, in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale (ex art. 136 C.C.I.I.).</p> <p>Il nuovo registro deve annotare nello stesso "giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione". Questa espressione comprende sicuramente l'annotazione delle entrate e delle uscite anche se il suo significato è più ampio, in quanto comprende anche quelle attività di cui va</p>



		lasciata (o si ritiene opportuno lasciare) traccia del loro accadimento, come comunicazioni, presentazioni di istanze, o anche incontri/telefonate con l'avvocato della società, telefonate al legale rappresentate, mail al consulente fiscale.
--	--	--

A cura dei Componenti Commissione studio in materia crisi, ristrutturazione e risanamento impresa Odcec Lecco e Commissione di studio in materia concorsuale Ordine Avvocati di Lecco

Avv. Chiara Boniotti

Dott. Damiano Chiappa

Dott. Davide Ielardi

Dott.ssa Barbara Iobue

Dott. Filippo Radaelli

Avv. Marco Riva